

I compiti dei peacekeepers nelle missioni di mantenimento della pace

I compiti assegnati ai peacekeepers - termine che nella sua accezione più ampia include gli osservatori militari e civili, i contingenti nazionali militari e di polizia civile – nelle missioni di mantenimento della pace (*peacekeeping*)¹ corrispondono a quattro funzioni:

1. la funzione militare, il cui scopo è quello di creare e garantire il mantenimento di quelle condizioni minime di pace (qui intesa come assenza di guerra e scontri armati) e di sicurezza fisica, individuale e collettiva, necessarie per evitare la ripresa delle ostilità e favorire il ritorno alla normalità;
2. la funzione politica, che ha lo scopo di favorire il consolidamento della pace attraverso la costruzione o ricostruzione di strutture di governo funzionanti, democratiche e legittimate dall'intera popolazione nazionale;
3. la funzione umanitaria, il cui scopo è quello di alleviare le sofferenze della popolazione civile, da intendersi quale primo passo di un processo più ampio teso al pieno riconoscimento della dignità della persona umana;
4. la funzione sociale, che ha lo scopo di ricostruire le strutture socio-relazionali del Paese al fine di favorire il ritorno alla pacifica convivenza.

Attraverso l'esercizio di queste quattro funzioni la comunità internazionale interviene nelle aree di crisi adottando contemporaneamente due diverse strategie d'azione. La prima è di tipo macro perché ha come oggetto lo Stato, in particolare la garanzia della sua esistenza contro le minacce interne (funzione militare) e la ricostruzione delle sue strutture di funzionamento - ordinamento

normativo, apparato legislativo, amministrativo e giudiziario, cultura e valori di riferimento - (funzione politica). La seconda è di tipo micro perché ha come oggetto la popolazione civile, in particolare il soddisfacimento dei bisogni di sicurezza fisica, psicologica e sociale dei singoli e dei gruppi minoritari (funzione umanitaria) e la costruzione della fiducia reciproca tra le fazioni precedentemente in lotta e tra ciascuna di queste e le Autorità statali (funzione sociale).

A ciascuna di queste funzioni corrispondono diversi tipi di attività, dalle quali derivano direttamente i compiti svolti sul campo (v. tab. 1)².

Questa classificazione non implica la netta distinzione tra ciascuna delle funzioni individuate, in quanto esse sono tra loro interdipendenti. Nessuna funzione, cioè, ha un ruolo autonomo ma sono tutte strumentali al ripristino e al consolidamento della pace. Ciò, però, non esclude che sul campo una funzione possa prevalere sulle altre.

La funzione militare, però, ha un "carattere preliminare" (Cellamare, 1999) rispetto alle altre, in quanto crea quelle condizioni minime di sicurezza necessarie allo svolgimento delle altre attività. Tuttavia la Forza di pace non ha il mandato di realizzare i compiti militari coercitivamente, piuttosto "by its presence"³ deve indurre le parti coinvolte nel processo di pace a realizzarli. Infatti, in base all'interpretazione dominante dei mandati, la responsabilità principale della realizzazione dei compiti militari - in particolare quelli di disarmo e

¹ Il termine *peacekeeping* si riferisce a quelle "attività volte a contenere, moderare e/o porre fine ad un'ostilità tra Nazioni o fazioni interne ad una stessa nazione. Tali operazioni, organizzate e dirette da un organismo internazionale, vengono condotte mediante l'intervento imparziale di una organizzazione estranea. Esse prevedono l'impiego di Forze militari e civili allo scopo di integrare il processo politico di risoluzione e di ristabilire e mantenere la pace" (SMD, 1994: 7-8).

² La classificazione qui proposta non pretende di essere esaustiva, ma solo di facilitare l'individuazione e l'analisi di compiti assegnati ai peacekeepers, schematizzando quelli indicati dai mandati approvati dal Consiglio di Sicurezza.

³ Tale espressione è spesso contenuta nei mandati approvati dal Consiglio di Sicurezza. Ciò contribuisce a qualificare chiaramente la missione come un'operazione di *peacekeeping*, nonché a confermare, se letto in rapporto al passo che autorizza la Forza a prendere "all means necessary to carry out their mandate", la piena accettazione da parte della comunità internazionale di un più ampio concetto di legittima difesa.

di smobilitazione degli ex-combattenti - è attribuita alle parti, mentre la Forza deve agire come mezzo di mediazione e comunicazione tra quelle, direttamente o attraverso le commissioni e/o i gruppi di lavoro previsti dagli accordi di pace, o di pressione sulle stesse. Per poter assolvere a questo ruolo di garante attivo, la Forza nello svolgimento delle attività di monitoraggio, indipendentemente dalla materia sottoposta a controllo, non si limita ad indagare su fatti già accaduti, ma controlla tutte quelle situazioni, attuali e future, che possono far rallentare o bloccare il processo di pace.

La classificazione prima proposta (funzione militare, politica, umanitaria e sociale) non implica neppure la netta distinzione tra i compiti svolti dalla componente militare della missione (truppe e osservatori militari) e quelli svolti dalla componente civile (polizia civile, osservatori civili, membri agenzie ONU e NGO). I contingenti militari, infatti, per mandato ricevuto, possono occuparsi anche direttamente di compiti prettamente civili quali l'assistenza umanitaria ed elettorale. Tale decisione - che è una scelta di opportunità politica presa dal vertice, cioè dal Consiglio di Sicurezza a New York - è spesso "forzata" dal fatto che il carattere multifunzionale dell'operazione si crea progressivamente con il raggiungimento sul campo di quelle condizioni (di sicurezza e di consenso delle parti) che rendono possibile l'esercizio di funzioni più ampie. In questi casi il Consiglio di Sicurezza amplia il mandato della Forza, ma non sempre la sua consistenza, per ragioni varie che spaziano dalla crisi finanziaria delle Nazioni Unite alle difficoltà di reclutare nuovo personale, con esperienze e competenze specialistiche diverse da quelle militari.

È importante sottolineare ancora che, in base alle esperienze finora realizzatesi, sono solo i contingenti militari a poter svolgere, in relazione all'evolversi della situazione sul campo e sotto mandato del Consiglio di Sicurezza, tutte le funzioni prima indicate; mentre le altre componenti, in particolare quella di polizia civile, hanno incarichi limitati a settori ben precisi e individuati. Questa precisazione serve per non creare false aspettative. Ad esempio se l'opinione pubblica fosse stata informata che UNCIVPOL in Bosnia-Erzegovina non aveva funzioni esecutive, cioè non poteva imporre l'ordine reprimendo le sommosse - ciò accade in tutte le missioni come spiegheremo dettagliatamente più avanti - non si sarebbe meravigliata dell'incapacità, giuridicamente determinata, di prevenire e reprimere gli atti criminali verificatesi durante il passaggio della periferia di Sarajevo dal controllo serbo a quello bosniaco agli inizi del 1996.

Inoltre è difficile distinguere i compiti della componente militare da quelli della componente civile perché il Consiglio di Sicurezza utilizza nei mandati le stesse espressioni per indicare gli uni e gli altri: *to monitor* (monitorare), *to supervise* (sorvegliare), *to verify* (verificare), *to ensure* (garantire), *to assist* (assistere), *to advise* (consigliare) (Dreyer, 1995).

In particolare, i compiti attribuiti ai soldati non possono essere distinti da quelli svolti dalla polizia civile facendo riferimento al mandato del Consiglio di Sicurezza, perché questo può non indicare le attività di polizia civile svolte nell'operazione. Nella maggior parte dei casi ciò accade perché queste attività non sono esplicitamente previste negli accordi di pace, ma sono successivamente inserite nelle operazioni su proposta del Segretario Generale o dei Paesi contributori, con il consenso delle parti interessate (UNITAR, 1995; Cellamare, 1999). Inoltre, poiché la prassi dimostra che i compiti assegnati alla polizia civile possono essere ampliati su richiesta delle parti e senza una risoluzione del Consiglio di Sicurezza, al contrario di quanto accade per i contingenti militari, per individuare le attività da essa svolte bisogna far riferimento ai piani operativi che ne precisano le attribuzioni.

Nell'analizzare in dettaglio le attività connesse alle quattro funzioni prima individuate, bisogna ricordare che il livello di coinvolgimento delle Nazioni Unite dipende, a livello giuridico, dal contenuto degli accordi di pace sottoscritti dalle parti belligeranti e, a livello operativo, dalla situazione sul campo, o meglio dalle condizioni di sicurezza, consenso e legittimità dell'intervento che caratterizzano lo spiegamento e l'attività della Forza.

L'attività di monitoraggio, svolta applicando il principio del "vedere e farsi vedere", consiste principalmente nello svolgimento dei compiti di *fact-finding*, ovvero di verifica del rispetto di accordi sottoscritti e degli impegni assunti dalle parti attraverso la raccolta di accurate e tempestive informazioni su violazioni, abusi e incidenti occorsi. Rappresenta l'attività classica delle missioni di mantenimento della pace, che nelle operazioni multifunzionali si distingue solo per l'applicazione di quel più ampio concetto di legittima difesa prima descritto.

L'attività di disarmo si concretizza nella registrazione, raccolta, custodia ed eventuale distruzione delle armi, per lo più di tipo leggero, possedute dalle fazioni precedentemente in lotta e dalla popolazione civile. Questa attività può essere svolta in modo coercitivo, cioè attraverso l'uso o la minaccia dell'uso della forza per costringere le parti

a consegnare le armi in proprio possesso, o consensuale, se formalmente prevista negli accordi di pace, attraverso programmi di riscatto (*buy-back*) basati sullo scambio delle armi con beni materiali (terra) o economici (denaro), come in Angola e Mozambico, oppure tramite la creazione di zone smilitarizzate, come nell'ex-Jugoslavia. L'importanza che il disarmo ha per il successo dell'intero processo di pace è testimoniata dall'ampiezza del progetto promosso dall'Istituto di Ricerca sul Disarmo delle Nazioni Unite (UNIDIR) di Ginevra per realizzare un'analisi sistematica delle principali caratteristiche, esigenze e difficoltà relative alle politiche e alle attività pratiche di controllo e riduzione delle armi in circolazione nelle operazioni di peacekeeping. Il progetto si articola in quattro fasi: 1) la preparazione, distribuzione ed analisi di un questionario per gli specialisti nel controllo delle armi, disarmo e smobilitazione durante le operazioni di peacekeeping; 2) la preparazione e la pubblicazione di *case studies* su operazioni di pace nelle quali i compiti di disarmo hanno costituito un importante aspetto della più ampia missione (tra quelli già pubblicati vi sono le missioni in Somalia, Cambogia, Mozambico, Haiti, Rhodesia/Zimbabwe, Nicaragua e San Salvador, Liberia, Croazia e Bosnia-Erzegovina); 3) l'organizzazione di una serie di workshops sui problemi di *policy*; 4) la pubblicazione di studi sui problemi relativi al rapporto tra il controllo delle armi durante i processi di pace e la risoluzione del conflitto.

Lo sminamento ha assunto un carattere strutturale nelle operazioni multifunzionali, poiché le mine sono la principale causa di morte dei peacekeepers e della popolazione civile. Per la particolarità delle tecnologie utilizzate e della preparazione e addestramento necessarie nelle attività di bonifica, lo sminamento costituisce una attività a se stante rispetto a quella del disarmo ed è svolta esclusivamente dalle unità del genio⁴.

Strettamente collegate al disarmo, in quanto ne costituisce il presupposto necessario, sono invece le attività di smobilitazione e reintegrazione. Con il primo termine si intende, a livello collettivo, il processo di scioglimento delle formazioni militari, paramilitari, o comunque armate, belligeranti e, a livello individuale, il processo di congedo dei singoli combattenti. Mentre con il secondo si indica

il processo di reinserimento degli ex-combattenti nella vita civile, principalmente garantendo loro una occupazione diversa da quella del soldato. I compiti connessi a queste due attività svolti nelle operazioni di peacekeeping costituiscono i primi passi di un processo più ampio e di lungo periodo, subordinato allo sviluppo politico, economico e sociale del Paese. Infatti, la registrazione, la raccolta e la smobilitazione degli ex-combattenti può con successo diminuire le tensioni tra le parti, ma senza la ripresa economica tali tensioni ritorneranno ad inasprirsi perché gli ex-combattenti non reinseriti nella vita civile inevitabilmente alimenteranno la manovalanza criminale⁵. Questo processo di sviluppo sarà tanto più difficile da realizzare quanto più a lungo è durato il conflitto e più violenti sono stati gli scontri e quanto più rapidamente le Nazioni Unite smetteranno di aiutare, con una presenza militare, civile o finanziaria, il Paese lasciando la piena responsabilità dell'attuazione dei piani di sviluppo ai Governi locali che, come quelli occidentali, sono fortemente condizionati nel processo di *decision-making* dal ciclo elettorale.

Le attività di assistenza umanitaria svolte nell'ambito delle operazioni di peacekeeping si distinguono dalle missioni di aiuto umanitario (*Humanitarian Aid*) perché mentre le prime si svolgono di norma con l'approvazione del Governo dello Stato interessato e in supporto ad Istituzioni già esistenti, le seconde si svolgono in caso di guerre civili quando è instabile o incompleto il consenso alle operazioni di assistenza (SMD, 1996). L'azione umanitaria si fonda su tre principi, che l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati così definisce: "Umanità: la sofferenza umana deve essere alleviata dovunque si trovi. La dignità personale e gli altri diritti umani di individui o gruppi devono essere rispettati e protetti; Imparzialità: l'assistenza umanitaria deve essere fornita senza discriminazioni. Gli aiuti devono soddisfare i bisogni di singoli o di gruppi che soffrono, a prescindere da nazionalità, credo politico o ideologico, razza, religione, sesso o etnia. Nella valutazione delle necessità e nell'azione d'aiuto bisogna dare la priorità ai casi più urgenti; Neutralità: il soccorso umanitario deve essere imparziale, senza privilegiare nessuna delle parti coinvolte nelle dispute politiche, militari, religiose, ideologiche o etniche che hanno causato le sofferenze. Coloro che sono impegnati in azioni

⁴ Ad esempio, il MAC (*Mine Action Centre*) è una delle tre strutture - le altre sono l'IPTF (*International Police Task Force*) e il CA (*Civil Affair*) - in cui si articola l'UNMIBH (*UN Mission in Bosnia and Herzegovina*, dicembre 1995-). Esso, composto prevalentemente da personale militare britannico, svolge funzioni di bonifica e di addestramento alla bonifica di personale locale civile e militare nella bonifica, in stretta collaborazione con le unità specialistiche dell'IFOR-SFOR.

⁵ In Mozambico, dal 1995 si assiste ad un'continua emigrazione interna di soldati smobilitati in cerca di lavoro dalle comunità rurali, dove erano stati trasportati nel 1994 secondo quanto stabilito dal piano di smobilitazione, alle aree urbane, nelle quali contemporaneamente si registra un aumento dei disordini sociali e delle attività criminali (Berdal, 1996).

umanitarie non devono diventare alleati di una delle parti in conflitto” (SMD, 1996: 15).

Il principio a cui si ispira, invece, lo svolgimento delle attività di polizia è quello di trovare un giusto equilibrio tra la necessità di restaurare la legge e l’ordine, al fine di ricostruire le istituzioni nazionali, e la necessità di rispettare la sovranità nazionale che continua ad essere il più importante principio guida del sistema internazionale⁶. Le operazioni di peacekeeping affermano implicitamente che la sovranità che uno Stato esercita sui propri cittadini all’interno dei confini nazionali non è totale, ma è limitata dal rispetto dei diritti umani universalmente riconosciuti, che la comunità internazionale ha il diritto e il dovere di difendere, anche con l’uso della forza. In realtà, nelle più recenti operazioni di mantenimento della pace, dove le principali violazioni dei diritti umani sono state legate alla pratica della pulizia etnica - ossia all’eliminazione, da parte del gruppo etnico al potere, degli altri gruppi etnici attraverso la vessazione, la discriminazione, le punizioni, la tortura, i rapimenti, le esecuzioni sommarie, l’allontanamento forzato della popolazione, la confisca dei beni e la distruzione di case, di posti di lavoro e delle istituzioni culturali (United Nations, 1996) - la Forza ha difeso tali diritti creando zone di sicurezza e denunciando abusi e violazioni, ma non perseguendo direttamente i responsabili. Ad esempio, nell’ex-Jugoslavia né le Forze NATO né l’IPTF agivano come agenti del Tribunale Internazionale per i Crimini di Guerra, le prime per scelta politica⁷, la seconda perché non ne aveva mai ricevuto il mandato e i mezzi (Schmidl, 1998).

Infine, le Nazioni Unite si assumono la responsabilità (provvisoria) di amministrare il territorio dello Stato in conflitto o quando le Istituzioni statali sono completamente distrutte (*failed States*) o quando bisogna garantirne il passaggio pacifico sotto un’altra Autorità. Nel

⁶ Questo principio è esplicitamente affermato da Boutros-Ghali in *Un’Agenda per la pace* (1992: 57): lo Stato sovrano è “l’entità fondamentale della comunità internazionale” e “il rispetto per la sua fondamentale sovranità e integrità è cruciale ai fini di qualsiasi progresso internazionale comune”. Egli, pur essendo consapevole che “il tempo della sovranità assoluta ed esclusiva, ad ogni modo, è passato” e che “è compito dei capi di Stato capire ciò e cercare un equilibrio tra le esigenze di un soddisfacente governo interno e i requisiti di un mondo sempre più interdipendente”, sostiene che “se ogni gruppo etnico, religioso o linguistico pretendesse la sovranità statale, non ci sarebbero limiti alla frammentazione, e la pace, la sicurezza e il benessere economico per tutti diventerebbero sempre più difficili da conseguire”.

⁷ I ministri degli esteri della NATO nel 1992 hanno dichiarato che l’Alleanza è pronta a sostenere caso per caso le attività di mantenimento della pace sotto la responsabilità delle Nazioni Unite e/o dell’OSCE. Ciò implica che non esiste nessuna procedura di risposta automatica della NATO a questo tipo di situazioni di crisi, ma che per ogni singolo caso il Consiglio Nord Atlantico, attuando un vero e proprio processo di *decision-making*, stabilisce se, quando e in che misura l’Alleanza deve intervenire.

primo caso l’Organizzazione, tramite il Rappresentante Speciale del Segretario Generale presente sul campo, esercita, in qualità di governatore di fiducia, poteri esecutivi di governo, che includono il controllo diretto di ministeri o il supporto alle loro attività; nel secondo caso l’Organizzazione, durante il periodo di transizione, controlla le attività degli organi di governo locali. Facendo riferimento alla tipologia che Chopra (1998a) costruisce analizzando il diverso livello di autorità che le Nazioni Unite esercitano sulle istituzioni locali, nel primo caso si può realizzare o un intervento di *governorship*, se il Consiglio di Sicurezza istituisce una specifica missione allo scopo di amministrare il Paese⁸, o di *control*, se il Consiglio di Sicurezza autorizza una missione spiegata in luogo ad esercitare anche poteri di controllo diretto sull’amministrazione del territorio⁹; invece, nel secondo caso si può realizzare o un intervento di *partnership*, se il Consiglio di Sicurezza attribuisce alla Forza lo status di “*first among equals*”, ossia il diritto di veto su qualsiasi decisione relativa all’amministrazione del Paese, affidata alla competenti autorità locali¹⁰, o di *assistance*, se la Forza si limita ad assistere le autorità locali in questa materia¹¹.

⁸ Nella MINURSO - *UN Mission for the Referendum in Western Sahara* - ad esempio, l’Organizzazione ha poteri di amministrazione diretta in materia referendaria. Infatti, il Rappresentante Speciale può chiedere la sospensione di tutte le misure incompatibili con il corretto svolgimento del referendum, poiché gli sono state attribuite funzioni di controllo sull’amministrazione del territorio oltre che di mediazione tra le parti in materia referendaria; le eventuali controversie, tra le parti e tra queste e il Rappresentante Speciale, circa l’interpretazione e l’applicazione del piano di pace, devono essere sottoposte alla decisione del Segretario Generale; quest’ultimo ha anche il compito di adottare un regolamento generale per l’organizzazione del referendum sottoposto al controllo della missione (Cellamare, 1999).

⁹ È il caso della UNTAC - *UN Transitional Authority in Cambodia* - in cui la Forza monitorava le attività delle istituzioni cambogiane, in particolare affari esteri, difesa, finanza, pubblica sicurezza e informazione, attraverso tre diverse forme di controllo: “un controllo (“a posteriori”) consistente nel ricevere dalle strutture amministrative la documentazione rilevante per l’operazione in corso; un controllo (“a priori”) volto a ottenere informazioni sulla futura attività decisionale di quelle strutture; infine, un controllo (“by appraisal”) finalizzato a migliorarne il funzionamento, con suggerimenti” (Cellamare, 1999: 102). Nella UNMIK - *UN Interim Administration Mission in Kosovo* (giugno 1999-) - in tutti i settori della amministrazione sono stati creati dei co-direttorati, ossia dipartimenti affidati alla responsabilità di un manager internazionale ed uno locale. In questo modo le responsabilità operative della gestione della vita pubblica sono affidate direttamente ai manager locali, mentre la responsabilità decisionale è detenuta dal *Kosovo Transitional Council*, ove sotto l’autorità del Rappresentante Speciale, si elaborano le linee strategiche della missione (Morcone, 2000).

¹⁰ Nella UNTAG, il Rappresentante Speciale non aveva poteri diretti ed esclusivi nella transizione verso l’indipendenza, ma solo il potere di opporre il proprio veto agli atti decisi dall’Amministratore Generale del Sud Africa. Egli ha utilizzato tale potere, ad esempio, per indurre l’Amministratore ad abolire le leggi discriminatorie prima dello svolgimento delle elezioni.

¹¹ Nell’ONUSAL - *UN Observer Mission in El Salvador* - la Forza ha fornito indicazione e consigli per la ricostruzione della pubblica amministrazione.

Giuseppina Sola

Riferimenti bibliografici

M. R. Berdal, 1996, *Disarmament and Demobilisation after Civil Wars*, Adelphi paper n.303, London, International Institute for Strategic Studies.
B. Boutros-Ghali, 1992, "Un'Agenda per la pace", tr. it. in *Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli*, n. 2, p. 55.
G. Cellamare, 1999, *Le operazioni di peacekeeping multifunzionali*, Torino, Giappichelli editore.
J. Chopra (a cura di), 1998a, *The Politics of Peace-Maintenance*, London, Lynne Rienner Publishers.
A. Dreyer, 1995, "State Building and Democracy in Second Generation Peacekeeping Operations", in Warner, 1995, p. 147.
M. Morcone, 2000, *La ricostruzione delle istituzioni*, lezione tenuta al corso di perfezionamento in *Peacekeeping and Security Studies*, Roma, Università "Roma Tre".
E. A. Schmidl, 1998, *Police in Peace Operations*, Wien, Informationen zur Sicherheitspolitik.
Stato Maggiore della Difesa (SMD), 1994, *Manuale interforze per le operazioni di pace*, Roma.
Stato Maggiore della Difesa (SMD), 1996, *Manuale UNHCR ad uso delle unità militari impegnate in missioni di aiuto umanitario*, tr.it, Roma.
United Nations, 1996, *The Blue Helmets: A Review of United Nations Peacekeeping*, New York, 3ed.
UNITAR, 1995, *The Role and The Functions of Civilian Police in United Nations Peace-Keeping Operations: Debriefing and Lessons*, Londra, Klumer Law International.
D. Warner, 1995, *New Dimensions of Peacekeeping*, Dordrecht, Nijhoff.

ULTIME SCHEDE PUBBLICATE:

129. *I conflitti etnici e le armi leggere.*
130. *Aspetti geopolitici dei conflitti nel mondo (1900-1945).*
131. *Il processo di disarmo nella Repubblica del Mali.*
132. *Le Nazioni Unite, la N.A.T.O. e la crisi balcanica.*
133. *I crimini contro l'umanità nello statuto dell'International Criminal Court (ICC).*
134. *Diritto internazionale, Bosnia-Erzegovina e creazione di Stati dall'esterno: tentativo riuscito?*
135. *I bambini-soldato.*
136. *Il processo di pace nord-irlandese.*
137. *Le armi biochimiche – definizione e sviluppo.*
138. *Le esportazioni di armi italiane. I dati ufficiali del 2001.*
139. *Le armi biochimiche – Regimi internazionali in materia di divieto.*

140. *Il fenomeno delle dispense dal servizio civile.*
141. *Le operazioni di peacekeeping multifunzionali.*
142. *I compiti della polizia civile (UNCIVPOL) nelle missioni di peacekeeping.*

SISTEMA INFORMATIVO A SCHEDE

Direttore Responsabile Sandro Medici
Direttore Maurizio Simoncelli

Registrazione Tribunale di Roma n 545/86
Stampa in proprio

ABBONAMENTO A 12 SCHEDE € 25

Effettuare versamenti a:
ASSOCIAZIONE ARCHIVIO DISARMO
Piazza Cavour 17 - 00193 ROMA
c.c.p. 68291004
tel. 06.36000343/4 fax 06.36000345
email archidis@pml.it
www.archiviodisarmo.it

**Armi leggere, guerre pesanti
Il ruolo dell'Italia nella
produzione e nel commercio
internazionale**

(a cura di Maurizio Simoncelli)

Quattro milioni sono le vittime stimate delle armi leggere usate nelle guerre degli ultimi dieci anni. Un gruppo di ricercatori di Archivio Disarmo ha ricostruito ed analizzato la situazione normativa, produttiva e commerciale italiana. Emerge da un lato un quadro legislativo inadeguato (oggetto peraltro di crescente pressioni "liberalizzatrici"), dall'altro una dimensione commerciale che vede l'Italia tra i principali esportatori d'armi piccole e leggere anche a paesi in guerra o con violazioni di diritti umani.

Rubbettino editore, 2002, pp. 246, € 15

Tab. 1 - I compiti assegnati ai peacekeepers

FUNZIONE	ATTIVITA'	COMPITI
		<ul style="list-style-type: none">• interposizione tra le parti in lotta• assicurare il mantenimento della integrità territoriale/indipendenza dello Stato ospite• verificare il rispetto di accordi di pace, tregue, armistizi, cessate-il-fuoco

MILITARE	Monitoraggio	<ul style="list-style-type: none"> (osservare e riferire al SRSRG) • pattugliare linee di separazione e di confine ● creazione e pattugliamento di zone di sicurezza (<i>safe areas</i>) • indagare su incidenti, scontri, violazione degli accordi • offerta di buoni uffici e/o mediazione*
	Disarmo	<ul style="list-style-type: none"> • raccolta o monitoraggio della raccolta, dell'immagazzinamento, del trasferimento e/o della distruzione delle armi pesanti e leggere presenti in loco • verifica del disarmo dei gruppi armati, regolari e irregolari, e/o della popolazione civile • monitoraggio del rispetto degli embarghi sulle forniture di armi e di materiale militare
	Sminamento	<ul style="list-style-type: none"> • rimozione delle mine • rilievo e mappature delle mine, creazione di un database • organizzazione e svolgimento di campagne informative sulle mine • addestramento squadre di bonifica locali • istituzioni di scuole e di amministrazioni di bonifica locali
	Smobilitazione/ Reintegrazione	<ul style="list-style-type: none"> • monitoraggio del ritiro e/o dispiegamento formazioni militari • conteggio e registrazione dei combattenti • organizzazione centri di raccolta • monitoraggio e/o assistenza all'organizzazione/riorganizzazione delle Forze armate e/o Forze di Polizia • monitoraggio e/o assistenza alla formazione, addestramento, attività delle Forze armate e/o Forze di Polizia
POLITICA	Amministrazione civile	<ul style="list-style-type: none"> • supporto e/o assistenza osservatori elettorali • organizzazione delle elezioni • monitoraggio campagna elettorale, svolgimento delle elezioni, ballottaggi, registrazione dei risultati • amministrazione provvisoria del territorio interessato
UMANITARIA	Assistenza umanitaria	<ul style="list-style-type: none"> • supporto alle competenti Autorità statali • supporto agenzie umanitarie, governative e non • protezione del personale addetto alle operazioni umanitarie e infrastrutture ONU • protezione convogli umanitari e campi profughi • distribuzione o supporto alla distribuzione degli aiuti umanitari • assistenza medico-sanitaria d'urgenza a popolazioni civili, formazioni militari, regolari o irregolari • raccolta, identificazione e assistenza al rientro dei profughi e dei rifugiati • organizzazione campi profughi • riparazione e manutenzione delle infrastrutture (strade, ponti, ecc.) per fini umanitari
SOCIALE	Diritti Umani	<ul style="list-style-type: none"> • monitoraggio del rispetto dei diritti umani • denuncia di violazioni ed abusi • educazione della popolazione civile, delle Forze armate e delle Forze di Polizia alla conoscenza e al rispetto dei diritti umani • monitoraggio del rientro dei profughi e dei rifugiati • protezione luoghi di culto/beni culturali
	Attività di polizia	<ul style="list-style-type: none"> • monitoraggio delle attività della Polizia nel mantenimento/imposizione della legge e dell'ordine • ricostruzione della fiducia nelle Autorità statali • agevolare, by its presence, la ripresa delle normali attività della popolazione locale • monitoraggio e/o assistenza del processo di transizione pacifica verso l'indipendenza o sotto un'altra autorità

* nelle materie sottoposte a monitoraggio